

Conseguentemente a ciò, è stata valutata anche la cadenza delle festività e delle giornate di possibile attività da settembre 2011 a giugno 2012 e si è individuata una proposta di calendario per il prossimo anno scolastico definendo l'inizio e la fine delle lezioni e i possibili periodi di vacanza, confermando ovviamente le festività obbligatorie.

Circa l'articolazione del calendario, a seguire descritta, è stato sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che in data 9 febbraio 2011 ha condiviso l'ipotesi avanzata.

Si propone, pertanto, di adottare il calendario descritto a seguire, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:

- a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
 - a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
 - il 25 dicembre, Natale (domenica)
 - il 26 dicembre
 - il 1° gennaio, Capodanno (domenica)
 - il 6 gennaio, Epifania
 - il giorno di lunedì dopo Pasqua
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 - il 1° maggio, festa del Lavoro
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 - la festa del Santo Patrono
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti);
 - da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell'Immacolata Concezione);
 - da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie);
 - da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione dell'attività didattica in altre date qualora specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in giornate diverse da queste, come fra l'altro suggerito nella citata comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; qualora si verificino tali circostanze, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell'attività nella giornata di mercoledì delle Ceneri oppure di sospendere l'attività in altra giornata, sempre alle condizioni richiamate e, comunque, senza modificare l'inizio e la fine dell'anno;
 - da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali)
 - da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio)
 - a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato)
- b. Scuole dell'infanzia
 - b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato
 - b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2012 (sabato)

Per le scuole primarie e secondarie di I e di II grado le giornate di attività didattica - come sopra individuate - sono dunque 205, alle quali andrà sottratta la giornata del Santo Patrono qualora questa venisse a cadere in una giornata di attività.

Posto che l'attività didattica dovrà essere svolta in ogni caso nel rispetto di almeno 200 giorni di frequenza, se articolata su 6 giorni settimanali, e/o nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e dal piano dell'offerta formativa (Pof) di riferimento, il calendario prevede quindi un percorso di 205 giorni di attività didattica.

Le 5, oppure le 4, giornate che eccedono i 200 giorni costituiranno un necessario margine nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica per consultazioni elettorali (compresi possibili referendum) oppure in caso di avverse circostanze climatiche o di altri inconvenienti che rendano impraticabile l'uso dei locali e conseguentemente necessaria la sospensione dell'attività didattica; ciò al fine di garantire comunque l'obbligatoria frequenza minima di 200 giorni prevista dalle disposizioni nazionali. In tali contingenze dovrà comunque essere ricercata, per il possibile, ampia intesa con gli Enti erogatori di servizi, in un'ottica di razionalizzazione degli stessi e delle conseguenti spese.

Le situazioni condizionanti l'attività didattica e non riferite alle specificità di una singola Istituzione scolastica o di una singola Scuola dovranno essere valutate in un'ottica generale. Pertanto, nell'intento di dare il minor disagio possibile agli studenti e alle famiglie, le decisioni delle Scuole del I e del II ciclo - pur nel rispetto delle necessità didattiche di ciascun Istituto - dovranno essere omogeneizzate quanto più possibile in relazione al territorio di riferimento con il coordinamento della Provincia di riferimento.

Anche al fine di un monitoraggio delle scelte, gli Enti di coordinamento dovranno dare segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale, competente per materia, circa l'eccezionale utilizzo di parte o di tutte le 5- oppure 4 - giornate eccedenti i 200 giorni.

Nel caso di specifiche e limitate situazioni, saranno invece le stesse Scuole a dare comunicazione motivata alla citata Direzione

Ove non si verificassero le sopra definite necessarie sospensioni dell'attività, si opererà destinando ad attività didattica ordinaria i 5/4 giorni eccedenti i 200 obbligatori.

Purché venga garantito il regolare svolgimento dell'ordinaria attività curricolare, le scuole dell'infanzia, a motivo della loro specificità, potranno apportare adattamenti al calendario entro i seguenti limiti:

- primo giorno di attività didattica: da giovedì 1° a sabato 10 settembre 2011;
- ultimo giorno di attività didattica: da sabato 23 (da venerdì 22, se l'orario è articolato in 5 giorni settimanali) a venerdì 29 giugno 2012;
- vacanze di Natale e di Pasqua: variazioni non superiori ad un giorno per periodo;
- altre vacanze scolastiche e altre sospensioni: una sola giornata.

Ciò potrà avvenire in relazione alla tradizione didattica della Scuola e in risposta alle necessità del territorio, valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare attuazione del piano dell'offerta formativa (Pof).

Le Scuole dell'infanzia sono invitate ad assumere in ogni caso decisioni uniformi con il coordinamento del Comune di riferimento e, per quanto sia possibile, in stretto raccordo con le altre Scuole.

I Comuni di riferimento dovranno segnalare alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale gli eventuali adattamenti del calendario sopra richiamati.

Nel caso di specifiche e limitate situazioni, saranno invece le stesse Scuole dell'Infanzia a dare comunicazione alla citata Direzione.

Le Scuole dell'infanzia che, a motivo della specifica tradizione didattica e in risposta ad imprescindibili bisogni espressi dalle famiglie oppure per motivi straordinari, urgenti ed indifferibili, ritengono di attuare, eccezionalmente, un calendario che non rientra nelle fattispecie sopra previste - con particolare riferimento all'inizio e alla fine dell'attività didattica e alle vacanze di Natale e di Pasqua - dovranno segnalare tale intenzione con adeguato anticipo e adeguate motivazioni alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale al fine di poter consentire un'approfondita valutazione del caso, un tempestivo riscontro e, nel caso, autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico. Potrà a tal fine essere richiesto dalle strutture regionali parere in merito al Comune di riferimento e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.lgs. 112/1998, art. 138;
- VISTA la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO il D.lgs 297/1994 e, in particolare, l'art. 74;
- VISTO il D.P.R. 275/1999;
- VISTA la L. Costituzionale 3/2001, art.3,

DELIBERA

1. di determinare il seguente calendario per l'anno scolastico 2011/2012, articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione ed in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie:
 - a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
 - a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
 - il 25 dicembre, Natale (domenica)
 - il 26 dicembre
 - il 1° gennaio, Capodanno (domenica)
 - il 6 gennaio, Epifania
 - il giorno di lunedì dopo Pasqua
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 - il 1° maggio, festa del Lavoro
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 - la festa del Santo Patrono
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti);
 - da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell'Immacolata Concezione);
 - da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie);
 - da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione dell'attività didattica in altre date qualora specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in giornate diverse da queste; qualora ricadano tali circostanze, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell'attività nella giornata di mercoledì delle Ceneri oppure di sospendere l'attività in altra giornata, sempre alle condizioni ora richiamate e senza modificare l'inizio e la fine dell'anno;
 - da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali);
 - da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio);
 - a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato)
 - b. Scuole dell'infanzia
 - b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato al punto a.2
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato al punto a.3
 - b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2012 (sabato)
2. di stabilire che l'attività didattica per le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, dovrà essere svolta per l'anno scolastico 2011/2012 in 205 giorni - oppure 204 nel caso il Santo Patrono cada in periodo di attività didattica - e comunque, nel caso ricorressero le situazioni

dettagliatamente rappresentate in premessa, nel rispetto dei 200 giorni di frequenza minima e/o del monte ore annuale stabilito dalla normativa vigente e dai piani dell'offerta formativa (Pof) di riferimento;

3. di stabilire che vi è pertanto obbligo, salvo le eccezionali circostanze di cui in premessa, di svolgere attività didattica ordinaria nei 5 o nei 4 giorni eccedenti i 200 minimi;
4. di determinare che ai fini dell'omogeneizzazione delle scelte relative all'eccezionale utilizzo dei 5 o 4 giorni eccedenti i 200 minimi, ogni valutazione deve essere effettuata in necessario raccordo con gli Enti locali e, salvo che non sia strettamente legata a specificità dell'Istituzione scolastica o della Scuola, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento sotto il coordinamento della Provincia di riferimento;
5. di fare obbligo alle Province di dar segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale, competente per materia, circa l'eccezionale utilizzo di tali giornate e, nel caso di specifiche e limitate situazioni di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione alla Direzione Regionale competente;
6. di ritenere che le Scuole dell'infanzia possano apportare adattamenti al calendario di cui al punto 1., lettera b.1, b.3 e b.4, nei limiti e alle condizioni indicati in premessa;
7. di fare obbligo ai Comuni, che coordineranno le scelte delle Scuole dell'infanzia, di dar segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale, competente per materia, circa tali adattamenti e, nel caso di specifiche e limitate situazioni sempre di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione alla citata Direzione;
8. di stabilire che le Scuole dell'infanzia, che ritengano di attuare, in via eccezionale, un calendario ulteriormente diverso da quanto indicato nel precedente punto 6., devono segnalare tale intendimento con adeguato anticipo e adeguate motivazioni alla Direzione Istruzione della Giunta Regionale al fine di poter approfondire e valutare le circostanze e dunque dare tempestivo riscontro e, nel caso, autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico, ciò anche a seguito di un eventuale parere richiesto dalla citata Direzione Regionale Istruzione al Comune di riferimento e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
9. di provvedere a dare conoscenza della presente a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione;
10. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente della Direzione Istruzione il quale, così autorizzato, vi provvederà con propri conformi atti;
11. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia